

Iniziativa parlamentare generica del 22 gennaio 2018 di Massimiliano Ay
"Equità nella propaganda dei partiti politici"

Breve approfondimento 2: il caso del Canton Soletta

Indice

Premessa.....	2
Contenuti della regolamentazione solettese in materia di affissione politica.....	3
Base legale: art. 66 bis "Richtlinien zum Aufstellen von Wahl- und Abstimmungsplakaten"	
Gesetz über die politischen Rechte	3
Regolamento di applicazione: Verordnung über Abstimmungs- und Wahlplakate	4
Altro esempio simile a quello solettese: il Canton Argovia.....	5

Premessa

Il caso del Canton Soletta è emerso, del tutto casualmente, solo negli ultimi istanti dell'approfondimento richiesto in data 29 marzo 2018 dalla Commissione; per questo motivo ci si è limitati in un primo momento a menzionare l'art. 66bis della [Gesetz über die politischen Rechte](#), approvato dal Gran Consiglio solettese in data 28 gennaio 2015:

§ 66^{bis} Richtlinien zum Aufstellen von Wahl- und Abstimmungsplakaten

¹Der Regierungsrat kann mittels Verordnung Richtlinien zum bewilligungsfreien Aufstellen von Wahl- und Abstimmungsplakaten erlassen.

Il principio trova la sua declinazione nel [Verordnung über Abstimmungs- und Wahlplakate](#):

§ 1 Zweck

¹Diese Verordnung regelt das Plakatieren und Werben bei eidgenössischen, kantonalen, regionalen und kommunalen Abstimmungen und Wahlen.

²Vorbehalten bleibt § 3 Absatz 2.

§ 2 Definition

¹Abstimmungs- und Wahlplakate und Abstimmungs- und Wahlwerbungen im Sinne dieser Verordnung sind alle optisch und öffentlich wahrnehmbaren Kommunikationsmassnahmen, die direkt oder indirekt mit einer Abstimmung oder Wahl in Verbindung stehen und physisch an einem Träger angebracht sind oder auf einen solchen projiziert werden.

²Ausgenommen sind Plakate an offiziellen Plakatstellen.

§ 3 Geltungsbereich

¹Die Verordnung ist für die Gemeinden des Kantons Solothurn sowie für natürliche und juristische Personen verbindlich.

²Die Gemeinden können in einem Reglement ergänzende Vorschriften erlassen, soweit die vorliegende Verordnung den Bereich nicht abschliessend regelt.

§ 4 Grundsatz

¹Das Aufstellen von Abstimmungs- und Wahlplakaten sowie Abstimmungs- und Wahlwerbungen ist bewilligungsfrei.

²Abstimmungs- und Wahlplakate an Kandelabern dürfen die Grösse von 1 m² nicht überschreiten.

³Der Name der verantwortlichen Person, Organisation oder des Komitees muss ersichtlich sein.

⁴Abstimmungs- und Wahlplakate müssen die Anforderungen an die Verkehrssicherheit gemäss dem Strassenverkehrsgesetz (SVG) vom 19. Dezember 1958[3] und der Signalisationsverordnung (SSV) vom 5. September 1979[4] erfüllen.

§ 5 Verbot

¹Aus Gründen der Verkehrssicherheit verboten sind:

- a) Plakate über der Strasse, an und über Brücken, Tunneln und Unterführungen;
- b) Plakate an Örtlichkeiten, wo die Sicht für die Verkehrsteilnehmenden ganz offensichtlich eingeschränkt wird und dadurch verkehrsgefährdende Situationen entstehen;
- c) Plakate im Kreisel und bis 20 m davor;
- d) Plakate an Verkehrssignalständern jeglicher Art;
- e) Plakate, die in das Lichtraumprofil der Fahrbahn vorstehen;
- f) Plakate auf und im Bereich von Autobahnen;
- g) gezielt beleuchtete oder projizierte, freistehende Plakate im Bereich von Strassen;
- h) Plakate, die wegen ihrer offensichtlichen Auffälligkeit (Grösse und Farbe) zu stark vom Verkehrsgeschehen ablenken;
- i) Plakate, die mit Verkehrssignalen verwechselt werden könnten;
- j) mehrere Plakate, die in dichter Folge aufgestellt sind.

§ 6 Befristung

¹Abstimmungs- und Wahlplakate dürfen frühestens sechs Wochen vor dem Urnengang aufgestellt oder aufgehängt werden und sind bis spätestens eine Woche nach dem Urnengang wieder zu entfernen.

§ 7 Entfernung

¹Die zuständigen kommunalen Behörden können die Verantwortlichen formlos auffordern, dieser Verordnung widersprechende Plakate innert angemessener Frist zu entfernen.

²Wird der Aufforderung nicht nachgekommen, kann die zuständige kommunale Behörde die Anordnung zur Entfernung innert 3 Tagen unter Androhung der Ersatzvornahme verfügen.

³Plakate, welche die Verkehrssicherheit gefährden, werden von der Polizei oder dem zuständigen Kreisbauamt ohne vorgängige Rücksprache mit der verantwortlichen Person oder Organisation unverzüglich entfernt.

⁴Sind Abstimmungs- und Wahlplakate nicht spätestens eine Woche nach dem Urnengang vollständig entfernt, können sie von der Gemeinde oder dem Kanton ohne vorherige Androhung der Ersatzvornahme unverzüglich beseitigt werden.

⁵Die Kosten der Ersatzvornahmen tragen die verantwortlichen Personen oder Organisationen.

§ 8 Gemeinden

¹Die Gemeinde kann Standorte definieren, an welchen sie das Plakatieren erlaubt oder ausschliesst.

²Ausgeschiedene Standorte oder Änderungen bereits ausgeschiedener Standorte werden der Staatskanzlei spätestens 3 Monate vor der nächsten Abstimmung oder Wahl bekannt gegeben. Der Mitteilung ist der entsprechende Protokollauszug beizulegen.

³Die Staatskanzlei führt eine Liste, welche laufend aktualisiert wird und von den Parteien, politischen Gruppierungen, Kandidierenden oder Interessierten bezogen werden kann.

⁴Werden keine Standorte ausgeschieden, wird von der Zustimmung der Gemeinde zum Plakatieren auf dem gesamten Gemeindegebiet unter Vorbehalt der §§ 4-6 ausgegangen.

§ 9 Privater Grund

¹Abstimmungs- und Wahlplakate sowie sonstige Abstimmungs- und Wahlwerbungen auf privatem Grund unterliegen der Zustimmung des Grundeigentümers sowie den Bestimmungen dieser Verordnung.

Ora, visto che i tempi della revisione della LEDP si sono ulteriormente dilatati, si è ritenuto opportuno esaminare in maniera più approfondita anche il caso del Canton Soletta, nella speranza di trovare elementi (storici, politici, tecnici, culturali, ecc.) che non è stato possibile reperire negli esempi dei Cantoni Ginevra e Neuchâtel, i quali prevedono regolamentazioni di tale natura.

Questa era l'ipotesi di lavoro, che però, in fin dei conti, non ha dato l'esito sperato. Come verrà esposto qui di seguito, le disposizioni introdotte nel Canton Soletta in materia di affissione politica non sono legate ai diritti politici (equità a livello di trattamento delle varie forze politiche, elemento della gratuità o altro), ma a mettere ordine dinnanzi a una situazione di "affissione selvaggia" divenuta intollerabile, soprattutto per quanto concerne la sicurezza stradale.

Contenuti della regolamentazione solettese in materia di affissione politica

Base legale: art. 66 bis "Richtlinien zum Aufstellen von Wahl- und Abstimmungsplakaten" [Gesetz über die politischen Rechte](#)

Il 15 maggio 2012 il Governo solettese ha licenziato il messaggio n. [2012/976](#) volto a modificare la legge cantonale sui diritti politici (Gesetz über die politischen Rechte).

Tra le varie modifiche proposte, ne figura una dedicata all'affissione politica. L'Esecutivo solettese, constatato che nelle elezioni e nelle votazioni innumerevoli manifesti sono disposti lungo le strade senza alcun permesso, ha ritenuto opportuno regolamentare la

materia per ragioni di sicurezza sul piano della circolazione stradale (art. 66bis "Richtlinien zum Aufstellen von Wahl- und Abstimmungsplakaten").

Visto che nella legislazione cantonale è prevista la possibilità di essere esentati dal richiedere il permesso per le affissioni in alcuni ambiti e che questa possibilità non si riferisce esplicitamente all'affissione politica, si è reputato opportuno inserire nella Gesetz über die politischen Rechte la competenza per il Consiglio di Stato di emanare direttive al fine di disciplinare i requisiti per il collocamento temporaneo di manifesti politici, appunto non sottoposti ad autorizzazione.

Il messaggio governativo, lungamente discusso in sede commissionale, è poi stato approvato dal Gran Consiglio nel gennaio 2015.

Regolamento di applicazione: [Verordnung über Abstimmungs- und Wahlplakate](#)

Dando seguito all'art. 66bis "Richtlinien zum Aufstellen von Wahl- und Abstimmungsplakaten", già il 22 giugno 2015 il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio concernente il relativo regolamento (più precisamente si tratta del messaggio n. [2015/126](#) "Verordnung über Abstimmungs- und Wahlplakate")¹. Questo messaggio fornisce alcune interessanti informazioni (anche se inutili nell'ottica dell'evasione dell'atto parlamentare di Massimiliano Ay).

Il messaggio sul regolamento ribadisce che, in occasione di elezioni e votazioni, innumerevoli manifesti sono posizionati lungo le strade del Cantone senza alcuna regola, sia mettendo a rischio la sicurezza a livello di circolazione stradale sia deturpando il patrimonio paesaggistico.

L'ordinanza cantonale sulle costruzioni ([Kantonale Bauverordnung](#)) si riferisce alla pubblicità "ordinaria" e alle postazioni permanenti, non ai manifesti politici che, per loro natura, sono temporanei. Ogni singolo Comune solettese ha emanato specifiche regolamentazioni al riguardo, ad esempio limitando le aree per le affissioni.

Introdurre regole uniformi in tale ambito significa semplificare l'operato dei vari attori coinvolti, compresi quello dei candidati alle elezioni e dei comitati promotori di referendum e iniziative popolari, poiché non hanno più bisogno di chiarire con le singole realtà comunali le condizioni di affissione di manifesti politici. Un altro punto importante consiste nel fatto che, con questa normativa, si dà la possibilità ai Comuni e al Cantone di rimuovere i manifesti non in regola (in particolare se mettono a repentaglio la sicurezza a livello di circolazione stradale).

Nel dettaglio:

- il regolamento consente di avere una regolamentazione uniforme e vincolante per tutti i Comuni del Cantone e per tutti i cittadini in materia di affissione politica in occasione di elezioni e votazioni federali, cantonali, regionali e comunali; i Comuni sono autorizzati ad adottare regolamentazioni supplementari qualora il regolamento cantonale non disciplinasse in modo completo tale ambito (artt. 1, 2 e 3);
- l'affissione di manifesti elettorali può continuare ad avvenire liberamente, cioè senza la necessità di richiedere la relativa autorizzazione alle autorità competenti; occorre però che i manifesti indichino chiaramente la persona o il gruppo (partito, comitato promotore, ecc.) responsabili nel caso essi fossero collocati in modo da non rispettare i requisiti di sicurezza stabiliti dalla legislazione sulla circolazione stradale (artt. 4 e 5);

¹ Si ricorda che nel Canton Soletta esiste un diritto di veto "generalizzato" da parte del Gran Consiglio su atti propri al Governo, per cui ogni regolamento (o sua modifica) deve essere sottoposta al Parlamento con un messaggio.

- i manifesti elettorali possono essere collocati al più presto sei settimane prima dell'appuntamento elettorale; essi devono essere rimossi al più tardi una settimana dopo questo appuntamento (art. 6);
- le autorità cantonali e comunali non sono obbligate a verificare che i manifesti elettorali siano collocati secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale; si tratta cioè di una sorta di autoregolamentazione da parte di partiti e comitati promotori o referendari. Le autorità hanno il diritto di agire solo se strettamente necessario, chiedendo ai proprietari dei manifesti “illeciti” di rimuoverli o di spostarli; se entro tre giorni questi ultimi non hanno dato seguito alle richieste delle autorità competenti, queste possono procedere con la rimozione dei manifesti interessati con eventuale richiesta di indennizzo (art. 7);
- secondo l'art. 8, i Comuni hanno la facoltà di stabilire/delimitare gli spazi per l'affissione politica; simili decisioni devono essere comunicate alla Cancelleria dello Stato tre mesi prima dell'appuntamento elettorale. Essa tiene un elenco aggiornato della situazione nei Comuni, che può essere consultato da partiti, candidati, comitati promotori o referendari, ecc.

Al seguente link è consultabile questo elenco ("[Standorte Abstimmungs- und Wahlplakate Gemeinden](#)", 12 gennaio 2017)². I Comuni che, a gennaio 2017, avevano delimitato gli spazi di affissione, in ottemperanza dell'art. 8 del regolamento, sono relativamente pochi.

In quei Comuni in cui questo non avviene, si presume che non esistano spazi definiti o vietati, per cui l'affissione politica è consentita sui fondi pubblici, lungo le strade e sui pali della luce, a condizione che si rispettino le disposizioni in materia di circolazione stradale.

Il documento "[Plakatieren Wahlen. Hinweise an die Parteien und Wahlkampfkomitees](#)"³, allestito dalla Cancelleria dello Stato del Canton Soletta, spiega in maniera dettagliata ai partiti e ai comitati promotori o referendari, le modalità (eminentemente pratiche) di applicazione delle normative sull'affissione politica poc'anzi esposte.

Altro esempio simile a quello solettese: il Canton Argovia

Anche il Cantone Argovia si trova nella medesima situazione in materia di affissione politica su suolo pubblico: essa può avvenire senza particolari autorizzazioni, a condizione che essa non metta a rischio la sicurezza a livello di circolazione stradale e non deturpi eccessivamente il patrimonio paesaggistico.

Al riguardo, ci si limita a proporre il documento "[Merkblatt Wahl- und Abstimmungsplakate](#)"⁴, nel quale il Dipartimento argoviese delle costruzioni, dei trasporti e dell'ambiente fornisce istruzioni circa le corrette modalità di affissione dei manifesti elettorali.

² Cfr. allegato 1.

³ Cfr. allegato 2.

⁴ Cfr. allegato 3.